CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 maggio 2009 (25.05) (OR.en)

9327/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0191 COD

CODEC 662
ECOFIN 328
EF 64

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4 - 7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Othmar KARAS (PPE-DE - AT), a nome della commissione economica e monetaria, ha presentato una relazione contenente 80 emendamenti (emendamenti 1-80) alla proposta di direttiva. Diversi gruppi politici e deputati hanno presentato altri emendamenti: tre sono stati presentati dal gruppo GUE/NGL (emendamenti 83, 84 e 90), altri tre dal gruppo Verts/ALE (emendamenti 86, 87 e 88); l'on. Werner LANGEN e altri deputati (PPE-DE -DE) hanno presentato un emendamento (emendamento 81), e infine, l'on. Udo BULLMANN (PSE-DE) e altri deputati ne hanno presentati tre (emendamenti 91-93).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[1], hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, i gruppi PPE-DE, PSE, ADLE/ALDE E UEN hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 89), che era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta di direttiva (emendamento 89). Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti[2], il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo,*** le soppressioni sono indicate dal simbolo "▌" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "‖".

---

1 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

2 Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.5.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

ALLEGATO
(6/5/2009)

Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0602),

– visti il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio e la relativa risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2008[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0339/2008),

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0139/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Testi approvati, P6_TA(2008)0607.

P6_TC1-COD(2008)0191

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva *2009/.../CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE*,* 2006/49/CE *e 2007/64/CE* per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Testo rilevante al fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ‖ ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere della Banca centrale europea[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(-1) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio ECOFIN, nonché delle iniziative internazionali in materia, quali il recente vertice del G20, il presente atto costituisce una prima, importante misura, per ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria, in vista di ulteriori iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Guidare la ripresa in Europa" del 4 marzo 2009.

(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[5] autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti ▌ per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo.

---

1 GU C ‖
2 GU C ‖
3 GU C ‖
4 *Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.*
5 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2) Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere ad un'ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l'inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.

(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. ***I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), includono tutti gli strumenti che siano considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. Tra questi strumenti possono esservene alcuni che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, purché siano contemplati dall'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[1], abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), comprendono altresì qualsiasi altro strumento rientrante nelle disposizioni di legge relative agli enti creditizi, tenuto conto dello statuto particolare delle società mutue e cooperative e di istituti analoghi, e che sia considerato equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale in ordine all'assorbimento delle perdite. Gli strumenti che non hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione o non assorbono le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie rientrano nella categoria degli strumenti ibridi di cui all'articolo 57, lettera c bis).***

(4) Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, occorre prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti ▌ di capitale ***una volta garantita la ripresa, la qualità dei fondi propri di base dovrebbe essere ulteriormente migliorata. Al più tardi entro il 31 dicembre 2011, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata***.

(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente***, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico,*** i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorre coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale ▌ su base consolidata di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non *dovrebbe* ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione *dovrebbe* essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi *dovrebbero* facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata.

---

[1] ***GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.***

(6) Occorre che i mandati delle autorità competenti tengano ***adeguatamente*** conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti *dovrebbero* pertanto *considerare* ***debitamente*** *l'impatto* delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri ***interessati***. ***Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico, ma dovrebbe piuttosto essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell'Unione europea.***

(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni ▌ per rafforzare la convergenza delle *prassi* in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. ***Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure da un'applicazione discrezionale da parte degli Stati membri, è opportuno che gli orientamenti relativi alle procedure o alle norme che disciplinano i collegi siano formulati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.***

(7 bis) L'articolo 129, paragrafo 3, non dovrebbe modificare la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza competenti su base consolidata, subconsolidata o individuale.

(8) La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. Occorrere pertanto rafforzare il diritto all'informazione delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che toccano succursali rilevanti ▌. A tale scopo, occorre definire le succursali rilevanti ▌. Le autorità competenti *dovrebbero* trasmettere le informazioni essenziali per l'esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria ***e in relazione all'attenuazione del rischio sistemico***.

(8 bis) Gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere ulteriormente potenziati. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un ulteriore e importante passo ai fini della convergenza normativa e dell'integrazione in materia di vigilanza a livello di Unione europea.

La cooperazione tra le autorità di vigilanza, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, all'interno dei collegi rappresenta una fase di un'evoluzione verso un potenziamento della convergenza normativa e dell'integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle loro competenze sono elementi fondamentali. In caso di controversia tra i membri di un determinato collegio in ordine alle diverse competenze in parola, è indispensabile disporre, a livello comunitario, di meccanismi di consulenza, mediazione e di composizione delle controversie, che siano neutrali e indipendenti.

La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l'opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di riformare il modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea.

Nella sua comunicazione del 29 ottobre 2008 "Dalla crisi finanziaria alla ripresa", la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière, incaricato di analizzare l'organizzazione delle istituzioni finanziarie europee onde garantire la solidità prudenziale, il corretto funzionamento dei mercati e una maggiore cooperazione europea ai fini del controllo della stabilità finanziaria, di un meccanismo di allerta rapida e di gestione delle crisi, tra cui la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché di esaminare la cooperazione tra l'Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a preservare la stabilità finanziaria a livello mondiale.

Onde conseguire il livello richiesto di convergenza in materia di vigilanza e cooperazione e supportare la stabilità del sistema finanziario, si impongono urgentemente ulteriori riforme di vasta portata del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea, riforme che la Commissione dovrebbe presentare senza indugio, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière.

È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio e presenti, non oltre il 31 dicembre 2009, le proposte legislative appropriate per ovviare alle carenze riscontrate nelle disposizioni legate alla maggiore integrazione della vigilanza, tenendo presente che il rafforzamento del ruolo del sistema di vigilanza a livello comunitario dovrebbe essere realizzato al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

(9) Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione può essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. Occorre pertanto che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull'ente.

(10) Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Occorre pertanto rivedere i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla direttiva 2006/48/CE e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[1].

(11) Dato che gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, occorre armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi, occorre ridurre il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.

(12) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, occorre tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

(13) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. Occorre, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi.

(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni *dovrebbero* essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. ***È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei***

---

[1] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

(14 bis) Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …[+] [sulle agenzie di rating del credito][1]. In particolare, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe rivedere i propri orientamenti sul riconoscimento delle ECAI onde evitare duplicazioni di lavoro e limitare l'onere della procedura di riconoscimento allorché un'ECAI viene registrata in qualità di agenzia di rating del credito a livello comunitario.

(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti ***o promotori***) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). ***È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, il cedente o il promotore mantengono un interesse significativo nelle attività sottostanti.*** È pertanto importante che i cedenti ***o i promotori*** mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. ***Più in generale, non è opportuno strutturare le operazioni di cartolarizzazione in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. Detto mantenimento dovrebbe intervenire in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione secondo la definizione della direttiva, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione.*** In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. ***Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione dovrebbe formulare proposte legislative idonee a garantire una tale sistematicità e coerenza. I requisiti in materia di mantenimento non dovrebbero formare l'oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento dovrebbe essere applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. I crediti commerciali acquistati non dovrebbero essere assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. Le autorità competenti dovrebbero applicare il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti. I leader del vertice del G20, nella dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario, del 2 aprile 2009, hanno richiesto al comitato di Basilea e alle autorità sulla vigilanza bancaria di prendere in considerazione i requisiti di dovuta diligenza in materia di mantenimento quantitativo per le cartolarizzazioni entro il***

[+] ***GU: inserire data e numero.***

[1] ***GU L …***

2010. Alla luce di questi sviluppi internazionali e al fine di attenuare meglio i rischi sistemici derivanti dai mercati delle cartolarizzazioni, la Commissione, entro il 2009 e previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, deciderà se proporre un aumento del requisito in materia di mantenimento e se i metodi del relativo calcolo servono l'obiettivo di allineare meglio gli interessi di cedenti, promotori o investitori.

(15 bis)È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Le procedure basate sulla dovuta diligenza dovrebbero contribuire a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.

(15 ter)Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le autorità competenti dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della presente direttiva e a che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi della presente direttiva dispongano delle conoscenze e dell'esperienza adeguate ai compiti loro assegnati.

(16) L'allegato III della direttiva 2006/48/CE *dovrebbe* essere modificato per chiarire alcune disposizioni al fine di migliorare la convergenza delle *prassi* di vigilanza.

(17) I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione ▌ di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi ***(e delle loro succursali)***. Occorrere rafforzare i criteri *stabiliti* agli allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE per allineare le relative disposizioni ai lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. (18) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE *dovrebbero* essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1].

(19) In particolare, la Commissione *dovrebbe avere il potere di* modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle *prassi* di vigilanza ▌. *Tali* misure *di* portata generale e ‖ intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, *devono essere* adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19 bis)La crisi ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, vale a dire i problemi che si collocano all'interfaccia tra la politica macroeconomica e la disciplina del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare:

- ***misure volte ad attenuare le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che le banche istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva a cui si possa far ricorso nei periodi di flessione. Tali misure possono includere la possibilità di costituire ulteriori riserve e l'accantonamento dinamico (dynamic provisioning), nonché la possibilità di ridurre le riserve tampone in tempi difficili, garantendo in tal modo sufficiente disponibilità di capitale lungo l'intero ciclo economico;***
- ***la logica alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella presente direttiva;***

---

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

– ***misure in aggiunta ai requisiti associati ai rischi per gli enti creditizi, onde contribuire a frenare l'aumento dell'indebitamento nel sistema bancario.***

Occorre pertanto che la Commissione proceda, entro il 31 dicembre 2009, a un riesame integrale della presente direttiva per affrontare tali questioni e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata.

(19 ter) Ai fini della stabilità finanziaria, la Commissione dovrebbe riesaminare le misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, attenuare i rischi di controparte e, più in generale, ridurre i rischi generali, ad esempio quelli legati alla compensazione di credit default swap da parte di controparti centrali, e redigere quindi una relazione al riguardo. È opportuno incoraggiare la costituzione e lo sviluppo di controparti centrali nell'Unione europea, che siano soggette a rigorose norme operative e prudenziali. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata, tenendo conto, se del caso, di iniziative concomitanti a livello internazionale.

(19 quater) Occorre che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito, il cui sviluppo dovrebbe essere promosso. Inoltre, dato lo scarso sviluppo del microcredito, andrebbe incentivata la messa a punto di adeguati sistemi di rating, tra cui lo sviluppo di sistemi di rating standard, adeguati ai rischi delle attività di microcredito. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la disciplina e la vigilanza prudenziale sulle attività di microcredito a livello nazionale siano proporzionate.

(20) Dato che gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20 bis) Il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[1], a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di attuazione.

(20 quater) Entro la data di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel rispettivo diritto nazionale, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

(21) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

*[1] **GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.***

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1) *all'articolo* 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate all'articolo 7 e all'articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:"*;*

b) il secondo e il terzo comma sono soppressi*;*

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) Il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) "enti": ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/49/CE;"*;*

b) il punto 45, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;"*;*

c) viene aggiunto il seguente punto 48):

"48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri *nell'Unione europea* e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri *nell'Unione europea*."*;*

3) all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. ***Nell'esercizio delle loro funzioni generali,*** *le* autorità competenti di uno Stato membro ***considerano*** debitamente ***l'***impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza***, sulla base delle informazioni disponibili al momento dato***."*;*

4) è inserito il seguente articolo ‖ :

"Articolo 42 bis

1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata rilevante.

   Nella richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

   a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2% nello Stato membro ospitante;

   b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio ***sulla liquidità del mercato e*** sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;

   c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

   Le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione comune sulla designazione delle succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici.

   Qualora non si pervenga ad una decisione comune entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici. Per prendere questa decisione***, le autorità competenti dello Stato membro ospitante*** tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

   Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono esposte in un documento contenente la decisione pienamente motivata, sono trasmesse alle autorità competenti interessate, riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

   La designazione di una succursale come rilevante lascia impregiudicati i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici le informazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

   Se un'autorità competente dello Stato membro di origine viene a sapere di una situazione di emergenza nell'ambito di un ente creditizio, come definita all'articolo 130, paragrafo 1, ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50.

3. Quando l'articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui all'articolo 42 e al paragrafo 2 del presente articolo. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono disciplinati da disposizioni scritte definite dall'autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. ***L'autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio.***

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese."*;*

5) è inserito il seguente articolo ‖ :

"Articolo 42 ter

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che***:***

   a) le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ▌ ;

   b) ***le autorità competenti si attengano agli*** orientamenti***, alle*** raccomandazioni***, alle norme e alle altre misure approvate dalla Commissione e forniscano una motivazione se non intendono farlo;***

   c) ***i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri del comitato in questione o ai sensi della presente direttiva***.

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni ***anno*** a partire dal ***1° gennaio 2011***."*;*

6) l'articolo 49 è così modificato:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) alle banche centrali ***del sistema europeo di banche centrali*** o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria ***e la relativa garanzia di liquidità***, la sorveglianza dei sistemi di pagamento***, di compensazione*** e di regolamento titoli e la tutela della stabilità ***del sistema finanziario***,"*;*

b) ***alla fine dell'articolo*** è aggiunto il seguente paragrafo:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali ***del sistema europeo di banche centrali*** quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei ▌ compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria ***e la relativa garanzia di liquidità***, la sorveglianza dei sistemi di pagamento***, di compensazione*** e di regolamento titoli e la tutela della stabilità ***del sistema finanziario***."*;*

7) all'articolo 50 è aggiunto il seguente comma:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni ***che siano pertinenti per i*** servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati."*;*

8) l'articolo 57 è così modificato:

"a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;"*;*

b) è inserita la seguente lettera c bis):

"c bis) gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all'articolo 63 bis;"*;*

b bis) il terzo comma è così modificato:

"Ai fini della lettera b), gli Stati membri consentono che si tenga conto degli utili intermedi o di fine esercizio prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo."*;*

9) all'articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all'articolo 57, lettere da i) a r)."*;*

10) all'articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis, sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo."*;*

11) È inserito il seguente articolo ‖ :

"Articolo 63 bis

"1. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis, sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno 30 anni. Tali strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell'emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l'ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l'incentivo non può aversi prima di dieci anni dalla data di emissione. ***Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se non alla data di scadenza.***

Sia gli strumenti a scadenza determinata che quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l'accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l'autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell'ente creditizio e che né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell'ente creditizio ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all'articolo 57, ***(***lettera a) o***)*** c) bis.

Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli strumenti a scadenza determinata se l'ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75 ***e possono imporre la sospensione del riscatto in altri momenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi***.

L'autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata e a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell'emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione ***di tali strumenti*** a norma di legge.

3. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento autorizzano l'ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.

Tuttavia, l'ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75.

Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell'ente creditizio. Siffatta cancellazione lascia impregiudicato il diritto dell'ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all'articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta

all'ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.

4. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio ***mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6***.

5. In caso di fallimento o di liquidazione dell'ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito agli strumenti di cui al paragrafo 1 ***e all'articolo 57, lettera a),*** e ne sorveglia l'applicazione. Entro ***il 31 dicembre 2011*** la Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ***corredandola di ogni proposta appropriata, onde assicurare la qualità dei fondi propri***."*;*

12) all'articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis, che danno luogo ad interessi di minoranza, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63 bis, all'articolo 66 e all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e)."*;*

13) l'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti ai seguenti limiti:

a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo, nonché

b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo."*;*

b) è inserito il seguente paragrafo ‖ :

"*1 bis*. deroga al paragrafo 1, il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettera c) bis, è soggetto ai seguenti limiti:

a) gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti ***e possono essere convertiti in qualsiasi altro momento, su iniziativa dell'autorità competente, in base alla situazione finanziaria e alla solvibilità dell'emittente,*** in elementi di cui all'articolo 57, lettera a), entro una forchetta predeterminata, ▌ non possono superare in totale un massimo del 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

b) nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri strumenti non possono superare un massimo del 35% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

c) nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e tutti gli strumenti le cui disposizioni di legge e contrattuali prevedono un incentivo al riscatto per l'ente creditizio non superano un massimo del 15% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

d) l'importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a), b) e c) sono soggetti al limite fissato al paragrafo 1.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo una volta applicati i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) dell'articolo 57 eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c) bis, meno quelli di cui alle lettere i), j) e k). Gli elementi di cui alla lettera r) dell'articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente i limiti previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis in circostanze eccezionali.";

13 bis) al titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 2 è così modificato:

il titolo "Calcolo dei requisiti" è sostituito da "Disposizioni in materia di calcolo e di notifica";

13 ter) all'articolo 74, dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

"Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, entro il 31 dicembre 2012, modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, entro il 1º gennaio 2012, linee guida per l'introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono commisurati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.";

13 quater) l'articolo 81, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'ECAI ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del

merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2. Se un'ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. .../2009 del ...[+] del Parlamento europeo e del Consiglio [sulle agenzie di rating creditizio]*, le autorità competenti ritengono soddisfatti i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la sua metodologia di valutazione.

---

[*] ***GU L ...";***

14) l'articolo 87 è così modificato:

a) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC di cui l'ente creditizio non è al corrente o di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente. ***In particolare, il paragrafo 12 si applica qualora risultasse indebitamente gravoso per gli enti creditizi tenere conto delle esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sezione.***

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione per parte o tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21;

b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui agli articoli da 78 a 83, subordinatamente alle seguenti modifiche:

i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito ***avente la ponderazione del rischio*** più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non può superare il 1 250%;

ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto ad un minimo del 5%.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. ***Fatto***

[+] ***GU: inserire data e numero.***

salvo l'articolo 154, paragrafo 6, se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente creditizio in questa classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 del predetto articolo, previa approvazione delle autorità competenti."*;*

b) al paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In alternativa al metodo descritto al primo comma, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), e di segnalarli, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della segnalazione."*;*

15) *all'articolo* 89, la frase introduttiva della lettera d) è sostituita dalla frase seguente:

"d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:"*;*

15 bis) l'articolo 97, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'ECAI ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. Se un'ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. …./2009[+] [sulle agenzie di rating del credito], le autorità competenti prendono in esame i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la metodologia di valutazione da rispettare.";

16) l'articolo 106 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fidi non comprendono:

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di ***due giorni lavorativi*** successivo all'effettuazione del pagamento;

b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima; or

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro***, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di*** compensazione, regolamento ▌ e ***custodia di strumenti***

[+] ***GU: inserire numero.***

finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; ***o***

d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza in sede di applicazione delle esenzioni di cui alle lettere c) e d).";

b) è aggiunto il seguente paragrafo ‖ :

"3. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente creditizio valuta lo schema ***o*** le esposizioni sottostanti ***oppure entrambi***. A tale scopo, l'ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione."*;*

17) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

"Articolo 107

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per "ente creditizio" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente creditizio" ed è stata autorizzata in un paese terzo."*;*

18) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Articolo 110

1. 'ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1:

a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l'ente creditizio detiene un grande fido;

b) il valore del fido senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, ***se del caso***;

c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;

d) il valore del fido tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1.

Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti.

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno. ***A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti applicano modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, entro il 31 dicembre 2011, linee guida per l'introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.***

3. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali**,** ▌ fornitori di protezioni del credito non finanziate ***e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3,*** per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all'autorità competente qualsiasi elemento significativo."*;*

19) l'articolo 111 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117.

Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto valore non può superare il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio o l'importo di 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di *EUR* e ne informano la Commissione."*;*

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"***4. Un ente creditizio deve osservare i limiti di cui al paragrafo 1 in ogni circostanza. Ove, in casi eccezionali, i fidi concessi superassero tale limite, il valore di tali fidi deve essere riferito senza indugio alle autorità competenti che possono, se le circostanze lo giustificano, concedere all'ente creditizio un periodo di tempo limitato per rispettare il limite.***

Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso lo sforamento del limite del 100% in termini di fondi propri dell'ente creditizio.";

20) l'articolo 112 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, è consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93."*;*

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all'allegato VIII, parte 1, punti da 20 a 22, a meno che l'articolo 115 lo consenta."*;*

21) l'articolo 113 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. I fidi seguenti sono esentati dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1:"*;*

ii) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 80, paragrafo 7 o 8, se ad essi si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi."*;*

iii) La lettera i) è sostituita dal testo seguente:

"i) fidi che derivano da aperture di credito non utilizzate classificate tra le voci fuori bilancio a rischio basso nell'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'apertura di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all'articolo 111, paragrafo 1."*;*

iv) le lettere da j) a t) sono soppresse;

c) il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi*;*

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, i fidi seguenti:

a) obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti 68, 69 e 70;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

c) in deroga al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo*,* i fidi di un ente creditizio***, comprese partecipazioni di vario tipo,*** nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell'impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;

d) voci dell'attivo che rappresentano ***crediti e altri*** fidi***, tra cui partecipazioni*** o qualsiasi altro tipo di partecipazione, ***concessi a*** enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio ▌ è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi concessi a enti creditizi da enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché i rispettivi fidi derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;

f) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e ***non*** siano denominati nella ***principale*** valuta ***di scambio*** ▌;

g) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella valuta nazionale dei debitori."

h) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella valuta nazionale dei debitori, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);

i) 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle aperture di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio basso di cui all'allegato II e previo accordo delle autorità competenti, 80% delle garanzie diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

j) garanzie richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio.";

22) *l*'articolo 114 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, un ente creditizio può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*)."*;*

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1."*;*

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore dei fidi."*;*

c) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o sia autorizzato ad utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate."*;*

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza."*;*

iii) al quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; e"*;*

d) il paragrafo 4 è soppresso*;*

23) *l*'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"Articolo 115

1. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

a) il fido è garantito da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;

b) il fido si riferisce ad un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto.

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri ***prudenti*** di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ***ogni tre anni per i beni immobili residenziali***.

Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8, e all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

Per alloggio si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'immobile *commerciale* interessato, soltanto se ***le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l'immobile commerciale è situato concedono che*** al fido successivo ***sia*** attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83:

a) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; o

b) fidi relativi a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Il valore dell'immobile è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

L'immobile *commerciale* deve essere completato, ▌ dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato."*;*

24) *l'*articolo 116 è soppresso;

25) *l'*articolo 117 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un fido concesso ad un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente creditizio può:

a) considerare la frazione di fido garantita come concessa al garante e non al cliente, purché al fido non garantito concesso al garante verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito al fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83;

b) considerare la frazione del fido garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come concessa al terzo e non al cliente, se il fido è garantito da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita del fido venga attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio del fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83.

L'ente creditizio non applica il metodo di cui alla lettera b) in caso di disallineamento tra la scadenza del fido e quella della protezione.

Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 75, lettera a)."*;*

b) *al* paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nei casi in cui l'ente creditizio applica il paragrafo 1, lettera a):"*;*

26) *l'*articolo 119 è soppresso*;*

27) *al* capo 2 è aggiunta la seguente sezione 7:

"Sezione 7

Esposizioni sul rischio di credito trasferito

Articolo 122 bis

1. Un ente creditizio ***che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5%***.

A tal fine, per "mantenimento di un interesse economico netto" si intende:

a) ***il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; o***

b) ***in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o***

c) ***il mantenimento di esposizioni scelte a caso, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, qualora queste fossero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine; o***

d) ***il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, cosicché il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.***

L'interesse economico netto si misura all'origine ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto ad attenuazioni del rischio di credito, a posizioni corte o a qualsiasi altra copertura. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio.

Ai fini del presente articolo, per "in modo permanente" si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti.

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

1 bis. ***Quando un ente creditizio impresa madre nell'Unione europea o una società di partecipazione finanziaria comunitaria, o una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al primo comma può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'Unione europea o della società di partecipazione finanziaria comunitarie collegate. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'Unione europea o alla società di partecipazione finanziaria comunitaria le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.***

2. Il paragrafo 1 non si applica ***qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o*** garantiti ***integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente*** da:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

a bis) amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri;

b) enti ***cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83***; e

c) banche multilaterali di sviluppo.

Il paragrafo 1 non si applica ▌ *:*

a) alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando gli enti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di enti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione;

b) ai prestiti sindacati, ***ai crediti commerciali acquistati o*** ai credit default swaps, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire ***una cartolarizzazione*** che rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1;

▌

4. Prima di un investimento***,*** e ***laddove opportuno in seguito,*** gli enti creditizi sono in grado di dimostrare ▌ alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali***, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate,*** per analizzare e registrare ▌ :

a) ***le informazioni comunicate*** ai sensi del paragrafo 1 ***dai*** cedenti ***o dai*** promotori ***per precisare l'***interesse economico netto ***che essi mantengono, continuativamente,*** nella cartolarizzazione ▌ ;

b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti ***o dai promotori*** nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

e) le dichiarazioni ***e le comunicazioni*** fatte dai cedenti ***o*** dai promotori ***o dai loro agenti o consulenti*** in merito alla ***loro*** dovuta diligenza ***relativamente alle esposizioni cartolarizzate*** e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali ***a sostegno*** delle esposizioni ***cartolarizzate***;

f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni ***cartolarizzate*** ▌ e le politiche adottate ***dal cedente o dal promotore*** per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione; e

g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente creditizio. ▌

▌

Gli enti creditizi ***effettuano autonomamente a cadenze regolari*** prove di stress ***adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione***. ***A tal fine gli enti creditizi possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti creditizi possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.***

5. Gli enti creditizi***, che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari,*** mettono in atto procedure formali ***adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate***, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono ▌ il tipo di esposizione, ▌ la percentuale di prestiti scaduti da più 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, ***gli enti creditizi dispongono delle suddette informazioni non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri*** sottostanti ***i segmenti*** inerenti a cartolarizzazione.

Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l'operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione.

Quando gli obblighi di cui ***ai paragrafi 4 e 7*** e al presente paragrafo non sono rispettati ***in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente creditizio***, gli ***Stati membri assicurano che le autorità competenti impongano*** un fattore di ponderazione del rischio ***aggiuntivo proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1250%), che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe*** alle ***rispettive*** posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all'allegato IX, parte 4***, e aumentano progressivamente il fattore di ponderazione del rischio ad ogni violazione successiva delle disposizioni in materia di dovuta diligenza. L'autorità competente tiene conto delle deroghe per talune cartolarizzazioni previste al paragrafo 2 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbe ai sensi della presente disposizione in relazione a una cartolarizzazione cui si applica il paragrafo 2.***

6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute ***in*** portafoglio ▌. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni e/o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni e/o sottoscrizioni siano detenute o no nel portafoglio di negoziazione.

Quando gli obblighi previsti al paragrafo 6 non sono rispettati, l'ente creditizio cedente non applica l'articolo 95, paragrafo 1, e non è autorizzato a escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto in applicazione del paragrafo 1 di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. ***A tal fine, i "dati pertinenti" sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.***

8. I ***paragrafi da 1 a 7*** si applicano alle ***nuove*** cartolarizzazioni emesse a partire ***dal 31 dicembre*** 2010. ***I paragrafi da 1 a 7 si applicano a partire dal 31 dicembre 2014*** alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data vengano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. ***Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.***

9. Le autorità competenti pubblicano ***le seguenti informazioni***:

   a) ***i criteri generali*** e i metodi adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 ***alla data del 31 dicembre 2010***;

   ▌

   c) ***fatte salve le disposizioni di cui al capo 1, sezione 2,*** la descrizione succinta ***del risultato della valutazione della vigilanza e la descrizione delle misure imposte nei***

casi di inosservanza delle disposizioni dei ***paragrafi da 1 a 7*** constatati ***su base annuale a decorrere dal dicembre 2011***.

Il presente obbligo è soggetto all'articolo 144, secondo comma.

10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. ***Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti per la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne il presente articolo, comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.”****;*

28) *l'*articolo 129 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all'allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;"*;*

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

*″*c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate, e se necessario, con le banche centrali, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari***, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi***.

La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui alla lettera c) comprende le misure eccezionali di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico."*;*

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre *nell'Unione europea* o di una società di partecipazione finanziaria madre *nell'Unione europea* fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione comune ‖ sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e ▌ il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2 ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata;

▌

▌ La decisione comune viene presa ***quattro mesi dopo la*** trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124. ***La decisione comune tiene inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle controllate effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 123 e 124.***

▌

La decisione comune ▌ è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'ente creditizio impresa madre *nell'Unione europea*. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro ***quattro mesi***, ***la*** decisione sull'applicazione ***degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, è adottata su base consolidata dall'autorità di vigilanza, tenuto debito conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle pertinenti autorità competenti***.

La decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre comunitaria, su base individuale o subconsolidata, tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

La decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto ***della valutazione del rischio,*** dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di ***quattro mesi***. ***Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente creditizio impresa madre nell'Unione europea.***

Tutte le autorità competenti tengono conto del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, qualora consultato, e ***motivano*** ogni eventuale scostamento significativo da tale parere.

La decisione comune di cui al primo comma e ***le decisioni adottate dalle autorità competenti in mancanza di una decisione comune*** sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati

La decisione comune di cui al primo comma e le decisioni di cui al quarto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre comunitaria presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti per la convergenza delle prassi di vigilanza in merito al processo di decisione comune di

cui al presente paragrafo e in merito all'applicazione degli articoli 123, 124 e 136, paragrafo 2, al fine di facilitare le decisioni comuni.”*;*

29) *l'*articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere ***la liquidità dei mercati e*** la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

L'autorità di cui all'articolo 49, *paragrafo 4* che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126.

Se possibile l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 49, *paragrafo 4*, utilizzano mezzi di comunicazione esistenti definiti."*;*

30) *è* inserito il seguente articolo ‖:

"Articolo 131 bis

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1 ***e, fermi restando i requisiti di riservatezza e di compatibilità con il diritto comunitario, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso***.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a) scambiare informazioni;

b) decidere di affidare compiti e di delegare responsabilità su base volontaria***, se del caso***;

c) definire programmi di esame prudenziale sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 124;

d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, paragrafo 2;

e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario ***fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria***;

f) applicare le disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che verranno istituiti in questo settore.

Le autorità competenti partecipanti al collegio delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione ***e il funzionamento*** di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 131, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in merito al funzionamento operativo dei collegi***, anche in relazione all'articolo 42 bis, paragrafo 3***.

Se del caso ***e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione 2,*** possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre *nell'Unione europea* o di una società di partecipazione finanziaria madre *nell'Unione europea* e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all'articolo 42 bis, ***banche centrali ove opportuno,*** nonché le autorità ***competenti*** di paesi terzi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti parteciperanno ad una riunione o ad un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati***, in anticipo,*** tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni***, delle questioni principali da discutere*** e delle attività ***da prendere in considerazione***. ***L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate*** nel corso di dette riunioni ***o delle misure intraprese.***

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità***, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati citato*** all'articolo 40, paragrafo 3, ***nonché degli obblighi di cui*** all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza."*;*

31) *l*'articolo 132 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera d), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1;

b) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1;

32) *l'*articolo 150 è così modificato:

a) ***al*** paragrafo 1, ‖ le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

"k) l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio di cui agli allegati II e IV;

l) l'adeguamento delle disposizioni dell'allegato III e degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; o

▌

b) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 113;"*;*

32 bis) all'articolo 153, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.";

33) *all'*articolo 154, sono aggiunti i seguenti paragrafi 8***,*** 9***, 9 bis e 9 ter***.

"8. Gli enti creditizi che entro ***il 31 dicembre 2010*** non rispettano i limiti fissati all'articolo 66, paragrafo 1 bis, definiscono strategie e procedure ▌ *riguardanti* le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9.

Queste misure sono riesaminate conformemente all'articolo 124.

9. Gli strumenti che entro ***il 31 dicembre 2010*** erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all'articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all'articolo 63 bis***, sono considerati rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 57, lettera c) bis fino al 31 dicembre 2040, fatte salve le seguenti limitazioni***:

a) ***fino al*** 20% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo ‖ tra i 10 e i 20 anni dopo ***il 31 dicembre 2010***;

b) ***fino al*** 10% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo ‖ tra i 20 e i 30 anni dopo ***il 31 dicembre 2010***.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia, fino al 31 dicembre 2010, l'emissione di tali strumenti.

9 bis. Ai fini della sezione 5, le voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di istituzioni concessi prima del 31 dicembre 2009 continuano a essere soggetti allo stesso trattamento applicato a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e dell'articolo 116 vigenti prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2012.

9 ter. Fino al 31 dicembre 2012, il periodo di tempo di cui all'articolo 129, paragrafo 3, è di sei mesi.";

33 bis) all'articolo 156, è inserito il nuovo paragrafo 2 bis:

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione procede a un riesame integrale della presente direttiva per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso tra l'altro l'esame di:

- misure che mitighino le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che le banche istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva cui far ricorso nei periodi di flessione;

- la logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali nella presente direttiva;

- misure in aggiunta ai requisiti associati ai rischi per le istituzioni onde contribuire a frenare l'aumento dell'indebitamento nel sistema bancario,

e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle predette tematiche, corredata di eventuali proposte adeguate.";

33 ter) all'articolo 156, è inserito il seguente nuovo paragrafo 2 ter:

"La Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di un'ulteriore riforma del sistema di vigilanza, ivi inclusi articoli pertinenti della presente direttiva, nonché opportune proposte legislative conformemente alla procedura applicabile ai sensi del trattato.

Entro il 1º gennaio 2011, la Commissione esamina i progressi realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nei modelli, frequenze e date di notifica uniformi di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Alla luce di tale esame la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio.";

33 quater) all'articolo 156, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Entro il 1° dicembre 2011 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione in merito, prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, e alla sua applicazione al microcredito, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.";

33 quinquies) all'articolo 156, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l'articolo 113, paragrafo 4, e la questione se le esenzioni debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale della discrezione nazionale ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, lettera c), e la sue potenziale applicazione a livello dell'Unione europea, la revisione tiene conto in particolare dell'efficacia della gestione dei rischi di gruppo, assicurando al contempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata un'impresa di un gruppo.";

33 sexies) all'articolo 156, è inserito il nuovo paragrafo 3 ter seguente:

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le misure intese a rafforzare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, tra cui i mercati dei credit default swap (CDS), anche imponendo una compensazione mediante una controparte centrale, e redige una relazione in merito, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte.";

33 septies) alla fine dell'articolo 156, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione sull'impatto previsto dell'articolo 122 bis e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. La Commissione redige la sua relazione previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. La relazione esamina, in particolare, se il requisito minimo di mantenimento di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 1, soddisfi l'obiettivo di un miglior allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi la stabilità finanziaria e se un aumento del livello minimo di mantenimento, tenendo in considerazione gli sviluppi internazionali sarebbe appropriato.

Entro il 1º gennaio 2012, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e l'efficacia dell'articolo 122 bis alla luce dell'evoluzione dei mercati internazionali.";

34) *l*'allegato III è così modificato:

a) *nella* parte 1, al punto 5 è aggiunto il seguente testo:

"Conformemente al metodo di cui alla parte 6 del presente allegato (IMM), tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell'esposizione attesa (EE)."*;*

b) nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l'attività coperta in conformità all'allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92, o, previa approvazione delle autorità competenti, conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 4, o all'allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104.

In questi casi, e quando non si applica l'opzione di cui all'allegato II, punto 11, seconda frase, della direttiva 2006/49/CE, il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti viene fissato pari a zero.

Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva."*;*

c) nella parte 5, il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di copertura. I basket credit default swaps di tipo "nth to default" sono trattati come segue:

a) l'entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo "nth to default" è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo "nth to default" in relazione ad una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b) vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo "nth to default"; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo "nth to default" non sono comprese nello stesso paniere di copertura;

c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato di tipo "nth to default" è pari allo 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6% per gli altri titoli di debito."*;*

35) *l'*allegato V è modificato come segue:

-a) Il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali (quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi), vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.";

a) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. Sono applicate strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare***,*** gestire ***e monitorare*** il rischio di liquidità su un insieme adeguato di orizzonti temporali, tra cui infragiornaliero, in modo da assicurare che gli enti creditizi mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute e ***soggetti*** e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi***, dei vantaggi e dei rischi*** di liquidità."*;*

b) è inserito il seguente punto ‖ :

"14 bis. Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al punto 14 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività ***dell'ente creditizio*** e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di direzione, e riflettono ***l'importanza*** dell'ente creditizio ▌ in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. ***Gli enti creditizi comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti aree di attività***.";

c) il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Gli enti creditizi sviluppano metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le situazioni di finanziamento ▌. *Queste* comprendono i flussi di cassa ***significativi, attuali e previsti inerenti e conseguenti ad*** attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.";

d) vengono inseriti i seguenti punti ‖ :

"16. Gli enti creditizi distinguono tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Essi tengono conto anche della persona giuridica che dispone delle attività, ***del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto,*** nonché della loro ammissibilità***, e monitorano*** la possibilità di disporne tempestivamente.

17. Gli enti creditizi tengono conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra i soggetti ▌, sia all'interno che all'esterno del SEE.

18. Un ente creditizio prende in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui ***un sistema di limiti e*** riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzia in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni vengono riviste regolarmente.

19. Vengono considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e vengono riesaminate regolarmente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento. A tal fine, vengono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity – SSPE) o di altri soggetti creati a scopi speciali, nei confronti dei quali l'ente creditizio agisce come promotore o ai quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.

20. Gli enti creditizi valutano l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente creditizio, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Vengono presi in considerazione orizzonti temporali diversi e condizioni di stress di vario grado.

21. Gli enti creditizi adeguano le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborano piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al punto 19.

22. Per fare fronte alle crisi di liquidità, gli enti creditizi organizzano piani di emergenza ed elaborano strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare ad eventuali carenze di liquidità. I piani vengono regolarmente

verificati, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al ***punto 19***, comunicati all'alta direzione e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza."*;*

35 bis) all'allegato IX, parte 3, punto 7 bis è aggiunto il seguente comma:

"Le autorità competenti provvedono, inoltre, ad adottare le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le valutazioni del merito del credito relative agli strumenti di finanza strutturata, l'ECAI si impegni a spiegare pubblicamente in che modo le prestazioni delle attività aggregate incidano sulle proprie valutazioni del merito di credito.";

36) *l'*allegato XI è così modificato:

a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti creditizi, compresa l'elaborazione e l'analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;"*;*

b) è inserito il seguente punto ‖ :

"1 bis. Ai fini del punto 1, lettera e), le autorità competenti effettuano ad intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano le valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti creditizi sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche ***debitamente*** conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati."*;*

37) *nell'*allegato XII, parte, 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) informazioni succinte sulle condizioni contrattuali relative alle principali caratteristiche di ogni elemento dei fondi propri e dei relativi componenti, compresi gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis, gli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto, e gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'***articolo 154, paragrafi 8 e 9***;

b) l'importo dei fondi propri di base, con indicazione separata di tutti gli elementi positivi e delle detrazioni; separatamente viene pubblicato anche l'importo complessivo degli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis, e degli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto; in ciascuna delle predette pubblicazioni vengono specificati gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'***articolo 154, paragrafi 8 e 9***;"*;*

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1) *all'*articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per "fondi propri di base" si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE."*;*

2) *l'*articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfanno i criteri fissati all'articolo 20, paragrafo 2 o paragrafo 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE."*;*

b) il paragrafo 3 è soppresso*;*

3) *l'*articolo 30, paragrafo 4 è ***sostituito dal seguente:***

"4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 106, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva.";

4) *l'*articolo 31 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b) l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva;"*;*

b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente."*;*

c) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione."*;*

5) *all'*articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.";

5 bis) all'articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Alle imprese d'investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.";

*6) all'*articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 42 bis, ad eccezione ***del paragrafo 1,*** lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva.";

*7) all'*articolo 45, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "***31 dicembre 2014***";

7 bis) all'articolo 47, la data "31 dicembre 2009" è sostituita dalla data "31 dicembre 2010" e il riferimento ai punti 4 e 8 dell'allegato V della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal riferimento ai punti 4 e 8 dell'allegato VIII;

*8) all'*articolo 48, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "***31 dicembre 2014***".

Articolo 2 bis

Modifica della direttiva 2007/64/CE

All''articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) della direttiva 2007/64/CE è sostituita dalla seguente:

"a) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, tra cui le succursali, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, di detta direttiva, situate nella Comunità, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 38 della stessa direttiva, all'esterno della Comunità;".

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ***31 ottobre 2010***.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ***31 dicembre 2010***.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ‖,

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il *presidente*	Il *presidente*

ALLEGATO

I beneficiari di cui alla presente decisione sono i seguenti:

Sezione A

Beneficiari nel settore dell'informativa finanziaria:

- lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG);

- l'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

Beneficiari nel settore della revisione contabile:

- il Public Interest Oversight Board (PIOB).

Sezione B

I seguenti organismi, il cui obiettivo consiste nel fornire sostegno amministrativo al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali:

- nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), CEBS Secretariat Limited, una limited company by guarantee di diritto britannico senza capitale azionario, con sede a Londra e iscritta sub numero 5161108 al registro delle imprese (Companies House);

- nel caso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), un'organizzazione senza fini di lucro ("*Association Loi 1901*"), con sede a Parigi e iscritta sub numero 441545308 presso la prefettura di polizia ("*prefecture de Police*");

- nel caso del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), un'organizzazione senza fini di lucro tedesca ("*eingetragener Verein* (e.V.)"), con sede a Francoforte sul Meno e iscritta sub numero VR 12777 presso la procura di Francoforte ("*Amtsgericht Frankfurt am Main*").

Dichiarazione del Parlamento europeo

L'approfondirsi della crisi finanziaria ha evidenziato l'urgente necessità di rafforzare la convergenza e la cooperazione a livello di Unione europea in materia di vigilanza. Per raggiungere tale obiettivo, occorre da un lato sviluppare strumenti comuni di tecnologia dell'informazione e dall'altro pervenire a una cultura comune della vigilanza fra i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea: CESR, CEBS e CEIOPS.

Di conseguenza, in attesa dell'entrata in vigore del Programma comunitario per il periodo 2010-2013, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a portare avanti la proposta di finanziare in via provvisoria i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea nel 2009 adottando una decisione secondo le seguenti linee:

– Il finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 sarà definito nel quadro dell'attuazione e sviluppo del mercato interno per l'esercizio 2009 e interesserà la linea di bilancio 12.0201. Il finanziamento provvisorio sarà pertanto imputato al bilancio attuale della Commissione, a carico di stanziamenti già assegnati dall'autorità finanziaria alla Direzione generale mercato interno e servizi per il 2009. Il provvedimento di finanziamento in quanto tale assumerà pertanto la forma di una decisione della Commissione.

– La Commissione erogherà ai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea delle "sovvenzioni per azioni" di importo limitato per finanziare i) progetti di formazione settoriali e inter-settoriali elaborati da ciascuno dei tre comitati e, nel caso del CESR, ii) un progetto TI specifico nel quadro del meccanismo di scambio delle informazioni sulle transazioni (TREM) di cui alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)[1], in particolare l'estensione del TREM ai derivati fuori borsa. Si tratta dei progetti strategici identificati come prioritari dai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea.

– L'ammontare totale del finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 non eccederà i 500 000 EUR. Tale somma servirà a coprire parte dei costi dei progetti e delle iniziative di formazione proposti dai comitati della autorità di vigilanza dell'Unione europea per il 2009.

La Decisione della Commissione sul finanziamento provvisorio per il 2009 è giustificata dalla situazione di eccezionalità creata dall'attuale crisi finanziaria e dal fatto che il previsto programma comunitario entrerà in vigore solo a decorrere dal 2010. Tale decisione non deve pertanto essere interpretata come un precedente.

****

[1] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).